

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Impresa Sicura"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa incluso Glossario e Condizioni di assicurazione e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio-All Risks, Indennità da interruzione di attività, Furto e Rapina, Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, Tutela legale, Assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio All Risk: danni materiali e diretti alle Cose assicurate;
- ✓ Sezione Indennità da interruzione di attività: danni indiretti a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio-All Risks;
- ✓ Sezione Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività indicata in Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà e alla conduzione del fabbricato indicato in Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Tutela Legale: oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione all'esercizio dell'attività e/o alla proprietà o locazione dei locali indicati in Scheda di Polizza;
- ✓ Sezione Assistenza: prestazioni di assistenza a favore dell'azienda assicurata.

Con riferimento alle Sezioni Incendio All-Risks, Furto e Rapina, Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, Responsabilità Civile proprietà del fabbricato e Tutela legale, il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * Sezione Incendio-All Risks: fabbricato in cui sono posti i locali e relativo contenuto con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle richieste dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; fabbricato adibito ad attività diversa da quella indicata in Scheda di Polizza;
- * Sezione Indennità da interruzione di attività: fallimento societario, ammissione a procedure concorsuali, cessazione dell'attività, cessione totale o parziale dell'attività;
- * Sezione Furto e Rapina: contenuto posto in locali con caratteristiche costruttive e/o mezzi di protezione e di chiusura difformi rispetto a quelle richieste dall'Impresa nelle Condizioni di assicurazione; contenuto posto in locali adibiti ad attività diversa da quella indicata in Scheda di Polizza;
- * Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: responsabilità per fatti inerenti attività diversa da quella indicata in Scheda di Polizza;
- * Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato: responsabilità per fatti inerenti la proprietà e la conduzione di fabbricato diverso da quello indicato in Scheda di Polizza;
- * Sezione Tutela legale: pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose;
- * Sezione Assistenza: servizio pubblico di pronto intervento.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio-All Risks/Furto e Rapina/ Responsabilità Civile proprietà del fabbricato: l'assicurazione vale per le Cose ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: l'assicurazione vale nel mondo intero esclusi USA e Canada; la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale nel mondo intero;
- ✓ Sezione Tutela Legale: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno stato europeo, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici;
- ✓ Sezione Assistenza: l'assicurazione offre diverse prestazioni per le strutture ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano; le garanzie Servizio di assistenza medica in collegamento 24 ore su 24, Second opinion – Consulenza sanitaria di altissima specializzazione e Interprete all'estero, valgono per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2%, 3%, 4% e 5,6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della polizza e termina alla scadenza indicata in Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel caso in cui il contratto di durata poliennale abbia beneficiato della riduzione del premio di tariffa, e sia prevista una durata contrattuale inferiore o uguale a 5 anni, non puoi recedere prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza; qualora, invece, sia prevista una durata contrattuale superiore ai 5 anni, puoi recedere a partire dalla fine del quinquennio con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Nel caso in cui il contratto di durata poliennale non abbia beneficiato della riduzione del premio di tariffa, puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Contratto di assicurazione contro i danni

Impresa Sicura

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0003-454-318-27042018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico: 800.68.68.68; Sito Internet: www.allianz.it;**
Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina, dell'Articolo - "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO - ALL RISKS, INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA', FURTO E RAPINA, RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA', RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO, TUTELA LEGALE.

E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO - ALL RISKS:** 3.4 "Gli eventi assicurati", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Incendio - All Risks;
- **INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA':** 4.1 "Cosa assicuriamo", 4.2 "Disposizioni particolari";
- **FURTO E RAPINA:** 5.4 "Gli eventi assicurati", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 6.1 "Chi e Cosa assicuriamo", 6.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività;
- **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.1 "Chi e Cosa assicuriamo", 7.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 8.1 "Chi assicuriamo", 8.2 "Cosa assicuriamo", 8.3 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 8.4 "Copertura cyber risk", 8.5 "Informazioni legali telefoniche" paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Tutela legale;
- **ASSISTENZA:** 9.1 "Chi e Cosa assicuriamo", 9.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione Assistenza.

Nota Informativa

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", 1.1 bis "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.6 "Altre assicurazioni", 1.7 "Aggravamento del rischio", 1.9 "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)";
- **INCENDIO - ALL RISKS:** 3.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali", 3.35 "Delimitazione territoriale", 3.36 "Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza", 3.38 "Caratteristiche del rischio", 3.39 "Circostanze non influenti", 3.41 "Operatività delle garanzie in fase di trasloco" presenti nella Sezione Incendio - All Risks e Condizioni di operatività della Sezione Incendio - All Risks;
- **INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA':** 4.2 "Disposizioni particolari", 4.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 4.4 "Circostanze di inoperatività" presenti nella Sezione Indennità da interruzione di attività e Condizioni di operatività della Sezione Indennità da interruzione di attività";
- **FURTO E RAPINA:** 5.5 "Le esclusioni della copertura assicurativa", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali", 5.18 "Delimitazione territoriale", 5.19 "Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza", 5.20 "Circostanze non influenti", 5.21 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", 5.22 "Operatività delle garanzie in fase di trasloco", 5.23 "Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione" presenti nella Sezione Furto e Rapina e Condizioni di operatività della Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 6.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 6.4 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali", 6.23 "Delimitazione territoriale", 6.25 "Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio", 6.26 "Calcolo del Premio", presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività e Condizioni di operatività della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività";
- **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa", 7.4 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali", 7.9 "Delimitazione territoriale", 7.11 "Calcolo del Premio", 7.12 "Destinazione dei locali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato e Condizioni di operatività della Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato.
- **TUTELA LEGALE:** 8.3 "Le prestazioni della copertura assicurativa", 8.7 "Le esclusioni della copertura assicurativa", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali", "8.13 "Delimitazione territoriale", 8.14 "Limiti temporali della copertura assicurativa" presenti nella Sezione Tutela legale e in Condizioni di operatività della Sezione Tutela legale;
- **ASSISTENZA:** 9.5 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" presente nella Sezione Assistenza.

AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'Indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura:

- **INCENDIO - ALL RISKS:** 3.4 "Gli eventi assicurati", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Incendio - All Risks;
- **INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA':** 4.2 "Disposizioni particolari" presente nella Sezione Indennità da interruzione di attività;
- **FURTO E RAPINA:** 5.4 "Gli eventi assicurati", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 6.1 "Chi e Cosa assicuriamo", 6.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa" paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività;
- **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.1 "Chi e Cosa assicuriamo", 7.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa" paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 8.2 "Cosa assicuriamo", paragrafo "Garanzie aggiuntive opzionali" presenti nella Sezione Tutela legale;
- **ASSISTENZA:** "9.3 "Sezione I: Garanzie per l'Impresa assicurata", 9.4 "Sezione II: Garanzie di assistenza sanitaria", presenti nella Sezione Assistenza.

Esemplificazione dell'applicazione di franchigia e/o scoperto:

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
 - Importo indennizzato = 900-200 = 700 euro
- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro

Nota Informativa

- Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro
 - Scoperto 10% su danno accertato = 400
 - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo
- Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
- Scoperto 10% su danno accertato = 400
- Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600 euro

AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. Regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano, per tipologia di copertura:

- **CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS:** 3.43 "Criteri per la determinazione delle somme assicurate";
- **CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA:** 5.25 "Criteri per la determinazione delle somme assicurate";
- **CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.11 "Calcolo del Premio";
- **NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS:** 3.49 "Determinazione del danno", 3.50 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate";
- **NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA:** 5.31 "Determinazione del danno", 5.32 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale";
- **NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 6.29 "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile", 6.32 "Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità Civile";
- **NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.15 "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile".

4. Dichiarazioni del Contraente / Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 1.4 - "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 1.3 "Modifiche dell'assicurazione", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.7 "Aggravamento del rischio" e 1.8 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione per la copertura incendio

- **Aggravamento:**
modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

6. Premi

Il Premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il frazionamento del premio ha un valore addizionale del:

- 2% per frazionamento semestrale;
- 3% per frazionamento quadrimestrale;
- 4% per frazionamento trimestrale;

Nota Informativa

- 5,6% per frazionamento mensile, esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit).

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il Premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). **A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.**

AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

7. Adeguamento del Premio

Alla scadenza di ogni rata annuale il Premio, le Somme assicurate e/o i Massimali ed i Limiti di Indennizzo sono adeguati/rivalutati come disciplinato nella Condizione Particolare "AU- Adeguamento automatico annuale " delle Condizioni particolari di polizza, cui si rinvia per maggior dettaglio.

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di disdetta

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

AVVERTENZA: le Parti possono recedere alla scadenza indicata in Polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dall'Articolo - 1.2 / bis / ter / quater "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

AVVERTENZA: le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. **Al solo Assicurato** è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità.

I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate all'Articolo - 1.2 / bis / ter / quater "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso

AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell' Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005 n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. I termini e le modalità di esercizio di tali facoltà sono disciplinati all'Articolo - 1.5 / bis "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di recesso dalle garanzie

Limitatamente alle garanzie "Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo", "Terremoto", "Alluvione, inondazione ed allagamento", ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso dalle garanzie in ogni momento. I termini e le modalità di esercizio di tali facoltà sono disciplinati all'Articolo - 3.42 "Recesso dalle garanzie" della Sezione Incendio - All Risks, cui si rinvia per maggior dettaglio.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell' Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Nota Informativa

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **INCENDIO - ALL RISKS:** 22,25% (solo per la copertura "Rottura Lastre - danni determinati da urto accidentale" 21,25%);
- **INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA':** 22,25%;
- **FURTO E RAPINA:** 22,25%;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 22,25%;
- **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 22,25%;
- **TUTELA LEGALE:** 21,25%;
- **ASSISTENZA:** 10%.

C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - pagamento dell'Indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO - ALL RISKS:** 3.44 "Obblighi", 3.46 "Liquidazione a Primo Rischio Assoluto, acconto sull'importo da liquidare", 3.47 "Mandato dei periti", 3.48 "Procedura per la valutazione del danno", 3.49 "Determinazione del danno", 3.50 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", 3.53 "Assicurazione presso diversi assicuratori", presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Incendio - All Risks;
- **INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA':** 4.5 "Obblighi", 4.7 "Mandato dei periti", 4.8 "Procedura per la valutazione del danno", 4.9 "Determinazione dell'indennità giornaliera", 4.11 "Assicurazione presso diversi assicuratori" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Indennità da interruzione di attività;
- **FURTO E RAPINA:** 5.26 "Obblighi", 5.28 "Acconto sull'importo da liquidare", 5.29 "Mandato dei periti", 5.30 "Procedura per la valutazione del danno", 5.31 "Determinazione del danno", 5.33 "Riduzione delle somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro)", 5.34 "Recupero delle Cose assicurate e sottratte", 5.37 "Assicurazione presso diversi assicuratori" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Furto e rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':** 6.27 "Obblighi", 6.29 "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile", 6.31 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 6.32 "Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità Civile" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività;
- **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO:** 7.13 "Obblighi", 7.15 "Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile", 7.17 "Assicurazione presso diversi assicuratori" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 8.18 "Obblighi", 8.20 "Gestione del Sinistro" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro della Sezione Tutela legale.

AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza la denuncia del Sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo - 9.7 "Obblighi" delle NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE ASSISTENZA, cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

Nota Informativa

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it;
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

GLOSSARIO

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto, e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata, **Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.

Attrezzature: l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata e che si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento della stessa.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Centro Commerciale: insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.

Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.

Fatto illecito: è il fatto, cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Finestratura: apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata in Tetto, **Lucernario.**

Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Nota Informativa

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Furto con Rottura o Scasso: Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Inondazione, Alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali o artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

Lastre: Lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti o traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Macchine Mordenti: macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile e Tutela legale. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

Merci speciali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccezion fatta per quelli racchiusi nella confezione delle Merci). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o più lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione numerica o letterale, meccaniche e/o elettroniche;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti ecc..

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Nota Informativa

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Primo rischio relativo: la forma di garanzia ove la Somma assicurata rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro; agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile, si tiene conto del valore complessivo costituito dalla definizione di Contenuto indicata nelle Cose assicurate.

Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.

Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Ubicazione: insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui sono poste le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze e l'area aziendale entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

- per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Nota Informativa

Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

4. SEZIONE INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

5. SEZIONE FURTO E RAPINA

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO

8. SEZIONE TUTELA LEGALE

9. SEZIONE ASSISTENZA

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo in caso di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con SDD -Sepa Direct Debit)

Art. 1.1 bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito periodico - procedura SDD (Sepa Direct Debit) - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di modifica nel corso dell'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo gli estremi identificativi del nuovo rapporto di conto corrente e sottoscrivendo una nuova delega SDD.

Se il Contraente non paga una singola rata di Premio, l'importo di tale rata verrà riaddebitato con la rata immediatamente successiva e l'Assicurazione non viene sospesa.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.

L'Assicurazione produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

In caso di chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.

In questa ipotesi il Contraente è tenuto - direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento diverso da mensile)

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.2 bis - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle Parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se NON è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

Art. 1.2 ter - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Condizioni di assicurazione

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

Art. 1.2 quater - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Il presente contratto beneficia della riduzione di premio per poliennalità di cui all'articolo 1.11 - "Riduzione di premio per durata poliennale". Pertanto, qualora l'assicurazione abbia durata inferiore o uguale ai cinque anni, all'Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Qualora, invece, l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, il solo Assicurato può recedere dal contratto a partire dalla fine del quinquennio, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità..

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 3.40 - "Buona fede" delle Condizioni di operatività della Sezione Incendio - All Risks.

(Valido solo in caso di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.5 bis - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.

L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

Art. 1.11 - Riduzione di premio per durata poliennale

Il presente contratto ha durata poliennale ed il relativo premio, annualmente dovuto dall'Assicurato, è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata in Scheda di Polizza, rispetto al Premio dovuto per questo stesso tipo di polizza ma di durata annuale.

(Valido solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)

Art. 1.12 - Recupero sconto commerciale

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le condizioni particolari di polizza sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

AU - Adeguamento automatico annuale

Il Premio, previsto nella Scheda di Polizza, è aumentato del 2% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2% annuo.

Le Somme, i Massimali e i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) sono adeguati in misura pari alla percentuale di adeguamento del premio, come sopra determinata, aumentata di un punto percentuale.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare di Polizza, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione delle Somme/Massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.**

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo 1.1/bis - "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di premio.

La presente condizione particolare non è operante per la Sezione Assistenza.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Condizioni di assicurazione

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate nella Scheda di Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la notifica dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.1 - "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, s'intende elevato a 30 giorni.

PD - Proroga del termine di denuncia dei sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3.44 - 5.26 commi b) e c), 6.27 - 7.13 comma a), 8.18 - "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro della presente Polizza, i termini temporali ivi indicati si intendono raddoppiati.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.2/bis/ter/quater - "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la presente Polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.**

NA - Acquisizione del dato relativo al numero degli Addetti

a) Qualora il dato relativo al numero degli Addetti venga acquisito in via automatica

Premesso che il dato relativo al numero degli Addetti viene acquisito dall'Impresa in via automatica mediante collegamento con la Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata e che lo stesso è definito come media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione, si prende atto tra le Parti che per eventuali differenze tra il numero rilevato, per il tramite di detta società privata specializzata, e quello effettivamente riscontrabile alla data di stipula della Polizza o in occasione della regolazione del Premio, non troveranno applicazioni le disposizioni contenute negli artt. 1892, 1893 1898 del codice civile.

b) Qualora il dato relativo al numero degli Addetti venga acquisito con rilevazione manuale

Premesso che il dato relativo al numero degli Addetti viene acquisito dall'Impresa sulla base della dichiarazione del Contraente, si prende atto tra le Parti che per eventuali differenze tra il numero dichiarato e quello effettivamente riscontrabile troveranno applicazioni le disposizioni contenute negli artt. 1892, 1893 1898 del codice civile, fermo restando quanto disposto agli articoli 6.29 - Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile e 8.22 - Assicurazione parziale per la garanzia di Tutela legale.

Il dato relativo al numero degli Addetti, rilevato o dichiarato, così come previsto nei punti a) e b) verrà riportato nella Scheda di Polizza.

3. SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

Art. 3.1 - Cosa assicuriamo

Sono assicurate, anche se di proprietà di terzi, fino alla concorrenza delle Somme assicurate, dei limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza le Cose di seguito descritte, sempreché le relative voci siano state richiamate e sia stato corrisposto il relativo Premio.

Tali Cose devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Fabbricato

Per Fabbricato si intende l'intero immobile o porzione di esso/locali, in cui si svolge l'Attività dichiarata in Polizza, compresi:

- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del Tetto, il Tetto, i Solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, le opere di fondazione o quelle interrato;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;
- i cancelli, le recinzioni, le tettoie e le pensiline non amovibili, le antenne;
- i pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali a titolo esemplificativo: gli impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, gli impianti igienici e sanitari, gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
- la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.

Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, essa si estende alle relative quote delle parti costituenti proprietà comune.

E' escluso tutto quanto rientrante nella descrizione di Macchinario.

Macchinario

Per Macchinario si intende:

- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli impianti di imballaggio;
- le Attrezzature, l'arredamento, il mobilio, i Mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento; il materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno del Fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'ambito dell'Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- altri impianti non pertinenti al Fabbricato;
- gli impianti, anche inamovibili, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità, anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà, purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti (**esclusi Valori e Preziosi**);
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne amovibili (entro i limiti previsti all'articolo 3.39 - "Circostanze non influenti" delle Condizioni di operatività della presente Sezione);
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili (entro i limiti previsti all'articolo 3.39 - "Circostanze non influenti" delle Condizioni di operatività della presente Sezione).

Merci

Per Merci si intendono:

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

Sono inoltre assicurate, **sempreché ve ne sia indicazione nella Scheda di Polizza ed entro i limiti ivi indicati.**

Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata

Per Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata si intendono:

le Merci non riferite all'Attività dichiarata. Entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Cose particolari

Per Cose particolari si intendono:

- **Archivi:** gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i films e i microfilms, le pellicole e i fotocolor;
- **Supporti dati:** qualsiasi strumento inamovibile o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- **Modelli e stampi:** i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili.
- **Droni:** gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se amovibili.

Tali Cose, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario.

Valori

Per Valori si intendono:

- le carte valori, il denaro, le fustelle farmaceutiche, i titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Preziosi

Per Preziosi si intendono:

- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario.

Cose pregiate aventi anche valore artistico

Per Cose pregiate aventi anche valore artistico si intendono:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i Preziosi**);
- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.

Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario.

Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione nelle partite della presente Polizza, oppure tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita Macchinario.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.2 - Disposizioni particolari

Fermo quanto stabilito nell' articolo 3.4 - "Gli eventi assicurati" e dalle Condizioni di operatività della presente Sezione, sono compresi, purché acquistate le relative partite Macchinario e/o Merci, **entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:**

- il Macchinario (**tranne Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari**) e/o le Merci poste all'aperto nell'ambito dell'Ubicazione o in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.
- **qualora l'Attività dichiarata non rientri nel settore "Edilizia"**, le Merci e/o il Macchinario posto sottotetto a fabbricati di terzi diversi dall'Ubicazione dichiarata nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali fabbricati devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di dette Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro.

Condizioni di assicurazione

- gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplosivi. Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario.

Art. 3.3 - Cosa non assicuriamo

Sono sempre esclusi:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio, degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza;
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita copertura;
- Cose in leasing, salvo diverse indicazioni indicate nella Scheda di Polizza;
- Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica Polizza Trasporti;
- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere. Animali vivi, a meno che siano oggetto di attività di vendita e/o servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Sono assicurati in quanto facenti parte del Macchinario i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, Comma 2 lettera c) e successive modifiche e/o integrazioni (macchine operatrici - carrelli) anche quando siano iscritti al P.R.A.

Art. 3.4 - Gli eventi assicurati

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato nonché da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso - **con i limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza** - fermo quanto di seguito precisato e **salvo quanto espressamente escluso**.

L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto nella più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi**, di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose amovibili assicurate **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiate**;
- gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 3.48 - "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, avendo a riferimento le tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto.

Sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita "Fabbricato", nella Somma assicurata al Fabbricato, sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato danneggiato.

Sono altresì compresi, (senza che questi debbano essere previsti nella Somma assicurata), gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato.

Art. 3.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni

a) causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli, di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
- utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web, cloud informatici o simili);
- attacco o infezione di virus informatici in genere;
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
- Terremoto;
- Inondazione, Alluvione, allagamento non conseguente a rottura di Impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario oppure a Rigurgito di fognature;
- eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;

Condizioni di assicurazione

- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine.

Sono altresì esclusi i danni:

- di gelo di Cose poste all'aperto. Di gelo di Cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate a meno che non siano provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, Implosione;
- indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;

b) Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a:

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- sovraccarico neve;
- bagnamento da fuoriuscita di acqua e di altri liquidi;
- colaggio di liquidi da impianti automatici di estinzione;
- Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita da parte dei Prestatori di lavoro, perdita riscontrata in sede di inventario;
- costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio delle Cose assicurate non connesso a lavori di manutenzione, anche se imposti da disposizioni di Autorità o di leggi;
- collaudi, prove ed esperimenti;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi, muffe, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione;
- difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- operazioni di installazione e/o modifica di programmi;
- errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione;
- impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione;
- vizio e/o difetto di prodotto;
- mancato od anormale mantenimento della temperatura e/o dell'atmosfera controllata e/o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- trasporto, urto, caduta, movimentazione e/o manipolazione in genere delle Cose assicurate; urto di veicoli, natanti e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell'Assicurato.

c) Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- rotture o danneggiamento di quanto definito come Lastre;
- correnti, scariche, sovratensione ed altri fenomeni elettrici;
- sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energia elettrica, termica;
- mescolamento di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni;
- guasti, rottura, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo;
- sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- dispersione di prodotti in genere contenuti in serbatoi, cisterne, vasche, contenitori;
- perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

a meno che gli eventi di cui al precedente comma c) non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le Cose assicurate.

Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai commi b) e c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le Somme assicurate, i limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti ivi indicati.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.6 - Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da imbrattamento dei muri esterni dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza;
- di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
- subiti dalle Cose all'aperto.

L'impresa risponde dei danni alle Cose poste all'aperto, collocate nell'ambito dell'Ubicazione od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, qualora le stesse siano inamovibili ed ideati e destinati ad un uso esterno.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza dell'occupazione non militare dell'Ubicazione indicata in Scheda di Polizza, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo **sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.**

Art. 3.7 - Estensione Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo su Cose all'aperto

A integrazione e a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.6 - "Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo", sono compresi fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate **amovibili** e ideate e destinate ad un uso esterno, poste all'aperto all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, verificatisi per effetto di atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio.

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti da:

- Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari
- Apparecchiature elettroniche

L'Impresa non risponde dei danni:

- da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate.

Art. 3.8 - Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;
- Macchinario posto all'aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed al relativo contenuto;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, tende esterne frangisole;
- Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
- Cose assicurate poste all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

L'Impresa risponde dei danni al Macchinario posto all'aperto, collocato all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, qualora lo stesso sia inamovibile ed ideato e destinato ad un uso esterno.

Art. 3.9 - Estensione Eventi atmosferici su Macchinario all'aperto

A integrazione e a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.8 - "Eventi atmosferici", sono compresi i danni materiali e diretti causati al Macchinario amovibile, ideato e destinato ad un uso esterno, posto all'aperto all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, verificatisi per effetto di eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Condizioni di assicurazione

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti da:

- Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari
- Apparecchiature elettroniche

L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, ad eccezione di tende esterne frangisole;
- Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve.

Art. 3.10 - Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b) della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti.

L'Impresa non risponde dei danni subiti da:

- strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento nonché dal relativo contenuto;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al relativo contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto, tende esterne frangisole.

Qualora non risultino danneggiate le strutture portanti, sono compresi i danni subiti dalle Cose assicurate, inamovibili per destinazione d'uso, causati da accumulo di neve. Tale disposto vale anche se le strutture non sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi.

Relativamente ai danni subiti dal Fabbricato causati da accumulo di neve, **sono in ogni caso esclusi i danni al Macchinario amovibile, alle Merci e in generale al contenuto.**

Art. 3.11 - Rottura Lastre - danni determinati da urto accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera c), della presente Sezione, sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre in quanto facenti parte del Fabbricato o del Macchinario, anche se le relative partite non sono richiamate in Scheda di Polizza, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne comprometta la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche. Sono compresi i costi di demolizione, trasporto ed installazione, delle stesse **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Non si rimborsano le rotture derivanti da:

- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici;
- operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle Lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate,

nonché le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore del presente contratto, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono spese rimborsabili a termini dell'assicurazione prestata dalla presente Sezione, le scheggiature e le rigature.

Art. 3.12 - Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, riconducibili a:

- rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo;
- Traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana, anche se causato da accumulo di neve o grandine.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:

- installati all'aperto, anche se interrati;
- l'Attività dichiarata in Scheda di Polizza risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione;
- alle Cose assicurate a seguito di ostruzione di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana dovuta a carenza di manutenzione;

Condizioni di assicurazione

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo.

Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Art. 3.13 - Spese di ricerca e riparazione

L'Impresa rimborsa le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato o del Macchinario adibiti a:

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, anche in caso di rottura originata da gelo purché in tali circostanze l'Attività dichiarata in Scheda di Polizza risulti sospesa da meno di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro
- raccolta o smaltimento di acqua piovana, non dovute a carenza di manutenzione.

Sono comprese le spese relative alla demolizione e al ripristino.

Sono in ogni caso escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all'aperto, anche se interrati.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.14 - Spese di ricerca e riparazione - Estensione

L'Impresa rimborsa le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato o del Macchinario adibiti a:

- adduzione o scarico di acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o ad acqua fluente, installati all'aperto purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo;
- adduzione o scarico di liquidi diversi dall'acqua, inclusi sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, anche se installati all'aperto purché interrati, con esclusione delle rotture originate da gelo quando coinvolgano impianti, o porzione degli stessi, installati all'aperto.

Sono inoltre comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura accidentale di impianti di distribuzione di gas di competenza dell'Assicurato posti a servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, **purché la dispersione sia accertata dall'azienda di distribuzione del gas e abbia come conseguenza il blocco dell'erogazione.**

Sono escluse le spese necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.15 - Rigurgito fognature

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di liquidi dovuto a Rigurgito di fognatura.

Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.16 - Fenomeno Elettrico

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera c), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

L'Impresa non risponde dei danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.17 - Guasto macchine

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera c), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di guasto e rottura del Macchinario - purchè collaudato e pronto per l'uso cui è destinato - causati da o dovuti a:

- imprudenza, imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- urto o caduta accidentale;
- rovesciamento di liquidi in genere;
- errori di montaggio / smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione;
- forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di controllo, di comando, di condizionamento d'aria, di mantenimento dei livelli di liquidi di raffreddamento e/o di lubrificazione.

Ferme anche le esclusioni previste dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

- causati da o dovuti a difetti noti al preposto all'esercizio del Macchinario;
- verificatesi in occasione di carico, scarico, trasporto, movimentazione;
- dovuti all'inosservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti, installatori;
- di cui deve rispondere per contratto l'installatore, il manutentore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate o l'assistenza tecnica;
- a fonti di luce (di qualsiasi tipo);
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- a veicoli e macchine operatrici semoventi;
- ad Apparecchiature elettroniche.

L'Assicurato deve predisporre un piano di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. La mancata esibizione, su richiesta dell'Impresa, di documenti accertanti il tipo di intervento manutentivo eseguito, la data di intervento e l'indicazione dell'incaricato specializzato nell'esecuzione dell'intervento stesso, comporta il raddoppio del minimo di scoperto indicato in Scheda di Polizza.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d'uso.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.18 - Trasporto merci e attrezzature

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti che le Merci e le Attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto a causa di:

- Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio;
- collisione del veicolo con altri veicoli;
- urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
- ribaltamento del veicolo;
- uscita del veicolo dalla sede stradale, tale da non consentire il rientro con mezzi propri;
- sprofondamento della sede stradale.

L'assicurazione è prestata a condizione che i veicoli siano idonei al trasporto, di proprietà o noleggiati dall'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi Addetti entro il limite della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La copertura decorre dal momento in cui le Cose sono caricate a bordo, vale per l'intera durata del trasporto e cessa nel momento in cui le Cose sono state scaricate dai veicoli.

Sono inoltre compresi i danni alle Merci e alle Attrezzature durante le operazioni di carico e scarico, se effettuate dall'Assicurato stesso o dai suoi Addetti e purché tali operazioni siano eseguite con mezzi idonei allo scopo.

Ferme anche le esclusioni previste dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

- verificatesi durante i trasferimenti su traghetti, treni, bisarche;
- verificatesi in occasione di recupero del veicolo con carro attrezzi;
- verificatesi in occasione di traino attivo o passivo;
- causati da o dovuti a Inondazione, Alluvione, allagamento, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva;
- Terremoto, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva;

Condizioni di assicurazione

- causati da o dovuti ad atti di vandalismo o dolosi, eventi socio-politici, tumulti, sommosse, scioperi, Terrorismo, sabotaggio, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva;
- verificatesi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero qualora il veicolo sia condotto da persona non abilitata alla guida ai sensi della normativa vigente;
- causati da fatto volontario e non giustificato del conducente;
- causati da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- causati da non idoneo stivaggio.

Sono in ogni caso escluse le Merci intese come:

- Valori e Preziosi;
- veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell'Attività dichiarata;
- Merci già danneggiate;
- Merci Infiammabili, Esplosivi;
- carburanti per trazione e per riscaldamento;
- animali vivi;
- prodotti farmaceutici;
- tabacchi;
- sangue ed emoderivati;
- Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
- Merci trasferibili in condizioni di Trasporto Eccezionale.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con riferimento alle Attrezzature, l'ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d'uso.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.19 - Terremoto

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (MI) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l'Impresa, riguardanti la stessa Ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente **fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente** mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest'ultimo.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da:

- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente Sezione.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Art. 3.20 - Alluvione, inondazione ed allagamento

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, **quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;**
- b) allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di liquidi, **non dovuta a rottura**, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da o dovuti a:

- mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

Condizioni di assicurazione

- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente Sezione;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento o da rigurgito di fognatura;
- fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;
- a Cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l'Impresa, riguardanti la stessa Ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente **fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente** mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest'ultimo.

Art. 3.21 - Merci in aumento temporaneo

Sempreché richiamata la relativa estensione, la Somma assicurata alla partita Merci espressa a Valore intero, si intende aumentata per il periodo e per il valore indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.22 - Macchinario e merci presso terzi - in aumento

A integrazione e in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, purché siano acquistate le relative partite Macchinario e/o Merci e qualora l'Attività dichiarata non rientri nel settore "Edilizia", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione subito dalle Merci e/o dal Macchinario posti sottotetto a fabbricati di terzi diversi dall'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di dette Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro.

Art. 3.23 - Rischio locativo

L'Impresa, **nei casi di responsabilità dell'Assicurato** a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, **secondo le condizioni di cui alla presente Sezione**, dei danni materiali e diretti causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, al Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza e tenuto in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della Regola proporzionale** di cui all'articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, **qualora la Somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza, risultasse inferiore al Valore allo stato d'uso.**

Art. 3.24 - Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale assicurato** con specifica partita indicata nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese, **quale civilmente responsabile** ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori conseguenti a Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato e da bagnatura a seguito di rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario e/o di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Sono compresi:

- i danni a Cose di terzi affittuari/locatari del Fabbricato assicurato;
- i danni ai veicoli di terzi adibiti al trasporto, durante il carico, lo scarico e la sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni ai beni trasportati dagli stessi mezzi; la garanzia è estesa ai veicoli dei Prestatori di lavoro, **escluso quanto in essi contenuto**, custoditi in autorimessa o in parcheggio **entro il recinto aziendale o comunque in spazi adiacenti ad esso**;

Condizioni di assicurazione

- i danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di Cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali di terzi **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. L'impresa, in concomitanza di danni diretti ed indiretti, è obbligata fino alla concorrenza del massimale di Ricorso terzi indicato in Scheda di Polizza.**

Sono esclusi i danni a:

- persone e/o animali;
- Cose di terzi, che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che lo stesso detenga o posseda a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro e i mezzi sotto carico e scarico di cui al comma precedente.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Art. 3.25 - Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento e trasporto - in aumento

A integrazione e in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa, oltre alle spese di demolizione, sgombero e trasporto così come disciplinate nell'articolo 3.4 - "Gli eventi assicurati" della presente Sezione, indennizza anche le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro (**esclusi quelli radioattivi**) **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. In ogni caso l'Impresa è complessivamente obbligata fino alla concorrenza per Periodo di assicurazione della Somma assicurata per "Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento e trasporto - in aumento".**

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.26 - Grandine su serramenti, manufatti in materia plastica, Lastre - in aumento

A integrazione e in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a Serramenti, manufatti in materia plastica e Lastre per effetto della grandine.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.27 - Cose particolari - in aumento

A integrazione e in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i costi per il riacquisto ed il rifacimento di quanto definito come Cose particolari, **escluso qualsiasi riferimento a valore di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo.**

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.28 - Danni ad Apparecchiature elettroniche

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettere b) e c), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ad Apparecchiature elettroniche di pertinenza dell'Attività dichiarata, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere;

Sono escluse dalla garanzia di cui alla presente Sezione le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.29 - Fuoriuscita di acqua provocata da rottura di impianti automatici di estinzione (colaggio)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.30 - Dispersione liquidi

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettere a) e c), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. Sono compresi in garanzia i danni di dispersione di liquidi provocati da atti vandalici, dolosi ed eventi socio-politici.

Sono esclusi i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- causati ad altre Cose dalla dispersione del liquido;
- nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.31 - Merci in refrigerazione in Banchi / Armadi frigoriferi senza sistemi di controllo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione causati da:

- mancato o anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- b) a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.32 - Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera b), della presente Sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo causati da:

- mancato o anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- b) a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione dell'assicurazione;
- tali sistemi siano attivi e consentano all'Assicurato di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.33 - Spese Straordinarie

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie **documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'Attività stessa.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.

Nel Massimale assicurato e sino alla concorrenza dello specifico sottolimito indicato nella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamente sostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;

Condizioni di assicurazione

- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.34 - Perdita dei canoni di locazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), della presente Sezione, se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Impresa rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, **ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - in qualità di proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che, **se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto** a sensi dell'articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

Art. 3.35 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 3.36 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Inoltre, sempreché sia richiamata la relativa estensione, l'assicurazione si intende valida anche per i locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovano presso la stessa Ubicazione, **rimanendo in ogni caso escluso il contenuto degli stessi.**

Art. 3.37 - Colpa grave e dolo

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente Sezione la garanzia è operante anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.38 - Caratteristiche del rischio

Le garanzie prestate nella presente Sezione sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto ad un Fabbricato realizzato con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili;
- strutture portanti del Tetto e Solai anche in materiali combustibili;
- Finestrature e Lucernari anche in materiali combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. Tale tolleranza è elevata al **40%** allorché trattasi di materia plastica non espansa o alveolare;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (ove presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Inoltre, quando le Attività dichiarate contemplino la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad un impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.

Qualora il Fabbricato sede dell'Attività dichiarata sia porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche sopra descritte sono riferite all'intero immobile.

Art. 3.39 - Circostanze non influenti

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente Sezione, è tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda di Polizza, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati. Non si considerano Infiammabili le Merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.
- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda di Polizza che si intendono automaticamente assicurate alla partita Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;

Condizioni di assicurazione

- l'esistenza di manufatti di cui all'articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali**;
- l'esistenza di **non oltre 1 Kg** di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), **purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta**;

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Mercè.

Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi **1/4** dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestrature, se la superficie da essi occupata non eccede il **10%** di quella totale delle pareti esterne;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di **1/4** della superficie dei locali in cui si trovano non si considerano Solai;
- quelle di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
- gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, **purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale**;

Si conviene inoltre tra le Parti che nell'ambito dell'Ubicazione indicata in Polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (**sempre purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale**), ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata. Ai fini della presente Sezione, l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, **sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni**.

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 1.4 - "Dichiarazioni inesatte od omissioni" e 1.7 - "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione e agli articoli 3.49 - "Determinazione del danno" e 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate delle Norme in caso di Sinistro.

Art. 3.40 - Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella presente Sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. 3.41 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:**

- articolo 3.35 - "Delimitazione territoriale";
- articolo 3.38 - "Caratteristiche del rischio";
- articolo 3.39 - "Circostanze non influenti".

Art. 3.42 - Recesso dalle garanzie

Limitatamente alla/e garanzia/e:

- Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo;
- Terremoto;
- Alluvione, inondazione ed allagamento;

ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento.

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.

L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente Sezione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla presente Sezione per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento della copertura.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui la presente Sezione fosse l'unica prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

Art. 3.43 - Criteri per la determinazione delle somme assicurate

Le partite della presente Sezione, ove non diversamente previsto, sono assicurate a Valore intero.

Il criterio di valutazione della Somma assicurata deve corrispondere:

- Per il Fabbricato e/o il Macchinario al Valore a nuovo;
- Per le Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione "Selling Price", le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto **con il massimo del loro valore di mercato**.

In caso di copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Sinistro, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

Art. 3.44 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Art. 3.45 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del codice civile).

Limitatamente alle garanzie della presente Sezione e sempreché nella Scheda di Polizza sia richiamata la relativa clausola "Rinuncia alla rivalsa", l'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.46 - Liquidazione a Primo Rischio Assoluto, acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:

- per le garanzie prestate nella presente Sezione a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite Fabbricato, Macchinario e Merci e sino al limite massimo di euro 5.000.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'articolo 3.49 - "Determinazione del danno" della presente Sezione) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario e Merci, o comunque superi il limite massimo complessivo di euro 5.000. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali Franchigie presenti nella Scheda di Polizza;
- **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.**

Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di euro 1.000.000.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 3.47 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3.44 - "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 3.43 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività della presente Sezione, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 3.49 - "Determinazione del danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.48 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.49 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", della presente Sezione, con i criteri di seguito riportati.

Fabbricato e Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli Oneri Fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avverrà:

- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", se le **Somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:**

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Se indicato in Scheda di Polizza, ai fini della presente Sezione, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione "Selling Price", l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza (**escluse quelle di terzi**) vendute in attesa di consegna, **indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.**

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante se richiamata la Sezione Indennità da interruzione di attività o in caso di presenza di specifica Polizza danni indiretti.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Condizioni di assicurazione

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:

si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Quando le Cose assicurate abbiano valore storico/artistico, si stima il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del Danno liquidabile e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna Cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 3.50 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate", con i criteri di seguito riportati:

- in caso di distruzione o di perdita totale, l'Impresa pagherà una somma pari al Valore commerciale;
- in caso di danneggiamento, l'Impresa pagherà il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso dell'Impresa, escluso qualsiasi deprezzamento della Cosa danneggiata, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la Cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Qualora la Cosa assicurata sia parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato terrà conto esclusivamente della singola Cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.

L'indennizzo per il restauro o il ripristino della Cosa danneggiata non potrà in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.

Il valore dichiarato per le Cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 del codice civile.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni;**
- per i Droni si tiene conto del Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Lastre:

sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Rischio locativo:

si stima il Valore allo stato d'uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Merci in refrigerazione:

L'Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l'utilizzo.

A tale riguardo, anche in osservanza a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa quanto segue:

- per lo smaltimento di Merci di valore sino ad euro 10.000, l'Assicurato deve fornire l'autocertificazione che attesti le operazioni di distruzione delle Merci stesse;
- per lo smaltimento di Merci di valore superiore ad euro 10.000, l'Assicurato deve fornire il verbale/certificazione (predisposti da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio) che dimostri la distruzione delle Merci stesse, secondo le modalità contenute nella Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.

Condizioni di assicurazione

Valori:

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.51 - "Limite massimo di Indennizzo / risarcimento" della presente Sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.50 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, **escluse le Cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza e quelle assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 del codice civile**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3.43 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività della presente Sezione eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione particolare "Aumento automatico annuale". **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile ed a valere esclusivamente per la presente Sezione, se le Somme assicurate alle partite Macchinario o Merci, al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato, Macchinario e/o Merci per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Merci a Primo rischio assoluto o con la partita Merci in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. 3.51 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 3.52 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.53 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.**

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque **entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.**

Art. 3.54 - Cose in leasing

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione "Cose in leasing", fermo quanto previsto agli articoli 3.49 - "Determinazione del danno" e 3.50 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose assicurate oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurati con la presente Polizza per gli stessi eventi.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.55 - Sistemi di protezione dell'impianto elettrico difformi dalle dichiarazioni contrattuali

A condizione che il Contraente abbia reso informazioni relative all'adozione di sistemi di protezione da sovratensioni, riscontrabili in Scheda di Polizza, qualora in caso di Sinistro che interessi la garanzia Fenomeno elettrico, relativamente all'Impianto al servizio del Fabbricato o al Macchinario danneggiato, si accerti l'assenza o la mancata corrispondenza dei sistemi di protezione adottati rispetto alle dichiarazioni contrattuali, o qualora i sistemi di protezione esistano ma non siano regolarmente funzionanti, l'Impresa applicherà gli scoperti riportati nella tabella a seguire:

SPD - Classe dichiarata	SPD - Classe rilevata	Scoperto
Classe III	Classe II	10%
Classe III	Classe I	20%
Classe III	Assente o non funzionante	30%
Classe II	Classe I	10%
Classe II	Assente o non funzionante	20%
Classe I	Assente o non funzionante	10%

Art. 3.56 - Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa

800.68.68.68

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.

Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. **Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**

A termini dell'art. 1914 del codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, saranno rimborsate dall'Impresa.

4. SEZIONE INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Art. 4.1 - Cosa assicuriamo

Sono assicurati, **fino alla concorrenza delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, i danni indiretti derivanti da un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio - All Risks, purché acquistata, che abbia colpito l'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, fatto salvo quanto espressamente escluso dal successivo articolo 4.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa".

Art. 4.2 - Disposizioni particolari

Fermo il disposto dell'articolo 4.1 - "Cosa assicuriamo", l'Impresa corrisponde un importo giornaliero a titolo di indennità forfettaria a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. L'indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda di Polizza.

Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Tali spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile qualora il periodo di inattività si protraesse per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.

Condizioni di assicurazione

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile che determina l'interruzione dell'Attività dichiarata non dia luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.

Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l'Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se lo stesso è denunciato entro tre giorni dall'accadimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l'Impresa ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva

La limitazione temporale non si applica alla quota di indennità relativa alle spese straordinarie.

Art. 4.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

L'impresa non risponde dei danni derivanti da:

- correnti, scariche elettriche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
- Terremoto;
- Inondazione, Alluvione, allagamento non conseguente a rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario;
- guasti, rottura, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo;
- mancato od anormale mantenimento della temperatura e/o dell'atmosfera controllata e/o fuoriuscita del fluido frigorifero;

anche quando, per effetto dell'acquisto delle specifiche garanzie aggiuntive opzionali, detti eventi diano seguito a Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio - All Risks.

L'impresa non indennizza inoltre le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Art. 4.4 - Circostanze di inoperatività

L'operatività della copertura assicurativa cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- fallimento o ammissione dell'azienda assicurata alla procedura di ammissione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda assicurata;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE INDENNITA' DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Art. 4.5 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

L'inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- mettere a disposizione dell'Impresa, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali;
- mettere a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, e, per le sole aziende manifatturiere, la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite che in corso di lavorazione.

Art. 4.6 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.**

Condizioni di assicurazione

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo**.

Art. 4.7 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro che origina il danno da interruzione di attività;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 4.5 - "Obblighi";
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 4.9 - "Determinazione dell'indennità giornaliera" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al sopraindicato punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 4.9 - Determinazione dell'indennità giornaliera

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la corresponsione dell'indennità da interruzione, totale o parziale, dell'Attività dichiarata **la misura massima della somma giornaliera corrisposta è determinata dal rapporto tra la percentuale di fatturato annuo, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro, indicata in Scheda di Polizza, e il numero di giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni**.

La somma così determinata non potrà eccedere il valore del Massimo indennizzo giornaliero (Somma assicurata) riportato in Scheda di Polizza e verrà erogata per il numero di giorni di effettiva interruzione con il massimo della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di interruzione parziale la misura dell'indennità verrà ridotta della metà.

Nel caso in cui l'Attività dichiarata sia svolta in più Ubicazioni, l'indennità calcolata secondo i criteri precedenti verrà corrisposta in proporzione alla quota di fatturato generata dall'Ubicazione colpita da Sinistro.

Art. 4.10 - Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.11 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.

5. SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 5.1 - Cosa assicuriamo

E' assicurato, anche se di proprietà di terzi, fino alla concorrenza delle Somme assicurate, dei limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza, il Contenuto dell'azienda posto all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, relativamente a:

- Macchinario
- Merci
- Cose particolari
- Valori e Preziosi
- Cose pregiate aventi anche valore artistico

Macchinario

Per Macchinario si intende:

- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli impianti di imballaggio;
- le Attrezzature, l'arredamento, il mobilio, i Mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento; il materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno del fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'ambito dell'Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- altri impianti non pertinenti al fabbricato;
- gli impianti, anche inamovibili, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti (**esclusi Valori e Preziosi**);
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne amovibili;
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Merci

Per Merci si intende:

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione.

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata

Per Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata si intende:

le merci non riferite all'Attività dichiarata. Entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

Cose particolari

Per Cose particolari si intendono:

- **Archivi:** gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i films e i microfilms, le pellicole e i fotocolor;
- **Supporti dati:** qualsiasi strumento inamovibile o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- **Modelli e stampi:** i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili;
- **Droni:** gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se amovibili.

Tali Cose, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente Macchinario.

Valori

Per Valori si intendono:

- le carte valori, il denaro, le fustelle farmaceutiche, i titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Preziosi

Per Preziosi si intendono:

- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi si intendono convenzionalmente Macchinario.

Cose pregiate aventi anche valore artistico

Per Cose pregiate aventi anche valore artistico si intendono:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i Preziosi**);
- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.

Tali Cose pregiate, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente Macchinario.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 5.2 - Disposizioni particolari

Fermo quanto stabilito nell'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" e dalle Condizioni di operatività della presente Sezione, qualora l'Attività dichiarata non rientri nel settore "Edilizia" sono compresi **entro i limiti previsti nella Scheda di Polizza** le Merci e/o il Macchinario posti sottotetto a fabbricati di terzi diversi dall'Ubicazione dichiarata nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di dette Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo 5.32 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" delle Norme in caso di Sinistro. Inoltre, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose si trovano, **dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.3 - Cosa non assicuriamo

Sono sempre esclusi:

- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri Enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio, degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza;
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita copertura;
- Cose in leasing, salvo diverse indicazioni indicate nella Scheda di Polizza;
- Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti;
- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere. Animali vivi, a meno che siano oggetto di attività di vendita e/o servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Sono assicurati in quanto facenti parte del Macchinario i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, Comma 2 lettera c) e successive modifiche e/o integrazioni (macchine operatrici - carrelli) anche quando siano iscritti al P.R.A.

Art. 5.4 - Gli eventi assicurati

1) Garanzie Furto e Rapina.

L'Impresa indennizza, nella forma di copertura prescelta e indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina, tentati o consumati, del Contenuto **con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.**

Furto

La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali dell'Ubicazione contenenti le Cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - a2) uso fraudolento di chiavi;
 - a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica;
 - a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip.

Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:

- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia;
- relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;
- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Valori e Preziosi presenti nell'Ubicazione

E' compreso il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza. Relativamente al solo Furto la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti, slot machine, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.

Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia **l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi mediante:**

1. rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. uso fraudolento di chiavi. In tal caso la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all' Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.

Furto compiuto dall'esterno dei locali dell'Ubicazione

E' compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti:

- a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, **ove ammesse**, con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale **con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine fisse e le porte-vetrine efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;**
- c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, **in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi e Cose pregiate (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essere considerati Merci).**

Furto dei dipendenti

E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato **a condizione che:**

- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti a3) e a4), né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza o della sorveglianza dei locali stessi;
- l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;
- il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Condizioni di assicurazione

Rapina o Estorsione

La garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno dell'Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate.**

Danneggiamento del Contenuto

Sono compresi sino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.

Spese sanitarie

Sono infine comprese anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi Prestatori di lavoro o familiari in occasione di Rapina.

2) Assistenza in caso di Sinistro

L'Impresa rimborsa altresì, anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, i seguenti oneri e spese, **purché documentati e necessariamente sostenuti in relazione al Sinistro, con i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari (**escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo**), sottratti all'Assicurato o ai suoi Prestatori di lavoro o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
- gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 5.30 - "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme in caso di Sinistro nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate;
- guasti cagionati dai ladri:

- ai locali dell'Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell'Ubicazione stessa;
- a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di allarme.

Sono parificate ai guasti cagionati dai ladri, anche se non in relazione al Sinistro, **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità:**

- le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

Art. 5.5 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- Furto o Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;

b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
- da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati";
- da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

Condizioni di assicurazione

- da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono;
- d) da **Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'autore del Furto o della Rapina**;
- e) al **Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto Valori qualora richiamata**;
- f) **indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate**;
- g) **avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno**;
- h) **alle Cose assicurate poste all'aperto.**

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.

Art. 5.6 - Furto di Cose all'aperto

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" e a parziale deroga di quanto previsto nel comma h) dell'articolo 5.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (**tranne Valori, Preziosi ed Cose pregiate**) posto sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure allo scoperto, ma comunque entro il limite dell'Ubicazione.

La presente garanzia è operante a condizione che il Furto sia stato commesso con le modalità previste ai commi a), b) e c) del punto 1) dell'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" della presente Sezione. Inoltre, il perimetro dell'Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:

- a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;
oppure:
- b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.

Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antifondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

In relazione ai veicoli a motore, operante per i soli Assicurati per i quali l'Attività dichiarata abbia per oggetto tali beni, valgono le seguenti disposizioni:

- sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
 - durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto.

Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.

E' escluso il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.7 - Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera a), sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici.

Art. 5.8 - Merci e Valori in distributori esterni

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, tentato o consumato, delle Merci e dei Valori posti nei distributori automatici esterni e/o in accettatori di denaro esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività, sempreché saldamente fissati al suolo, posti entro il limite dell'Ubicazione e chiusi a chiave o con lucchetti.

La garanzia opera esclusivamente in caso di rottura, scasso o effrazione mediante uso di grimaldelli o arnesi simili, del distributore e/o della cassa.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.9 - Furto di Merci contenute in vetrinette esterne

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, tentato o consumato, delle Merci esposte nelle vetrinette esterne amovibili, sempreché solidamente fissate nelle vicinanze dei locali stessi e chiuse a chiave o con lucchetti.

Condizioni di assicurazione

La garanzia opera esclusivamente in caso di rottura, scasso o effrazione mediante uso di grimaldelli o arnesi simili, della vetrinetta e durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti all'attività oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

Qualora le vetrinette esterne siano saldamente fissate al suolo e collocate entro i 200 metri dal Fabbricato indicato nella Scheda di polizza la garanzia si intende operante sia durante il periodo di apertura al pubblico che durante le ore di chiusura.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.10 - Trasporto Valori

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o di Prestatori di lavoro, mentre trasportano tali beni dal luogo di Ubicazione indicato nella Scheda di Polizza ad altre Ubicazioni ove si svolge l'Attività dichiarata, al luogo di domicilio dell'Assicurato, verso banche, fornitori e/o clienti e viceversa.

Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;
- se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.

Nella Somma assicurata sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi Prestatori di lavoro o familiari in occasione di Rapina o Scippo, **entro il sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.**

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.11 - Trasporto merci e attrezzature

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti che le Merci e le Attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto in conseguenza di:

- Furto a seguito di sottrazione dell'intero veicolo perpetrato con rottura, scasso o effrazione mediante uso di grimaldelli o di arnesi simili dei mezzi di chiusura del veicolo;
- ammanco a seguito di incidente stradale;
- Rapina o Estorsione.

L'assicurazione è prestata a condizione che i veicoli siano idonei al trasporto, di proprietà o noleggiati dall'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi Addetti entro il limite della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La copertura decorre dal momento in cui le Cose sono caricate a bordo, vale per l'intera durata del trasporto e cessa nel momento in cui le Cose sono state scaricate dai veicoli.

L'Impresa non risponde dei danni:

- subiti durante il trasporto su veicoli telonati;
- subiti durante il trasporto su veicoli con portiere e/o sportelli non serrati durante le soste o le fermate.

Sono in ogni caso escluse le Merci intese come:

- Valori e Preziosi;
- veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell'Attività dichiarata;
- Merci già danneggiate;
- Merci Infiammabili, Esplosivi;
- carburanti per trazione e per riscaldamento;
- animali vivi;
- prodotti farmaceutici;
- tabacchi;
- sangue ed emoderivati;
- Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
- Merci trasferibili in condizioni di Trasporto Eccezionale.

In caso di Furto totale del veicolo, qualora l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, non sia in grado di fornire le chiavi originali di chiusura e avvio del mezzo gli Scoperti e le Franchigie previsti in Scheda di Polizza si intendono raddoppiati.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con riferimento alle Attrezzature, l'ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d'uso.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.12 - Merci in aumento temporaneo

Sempreché richiamata la relativa estensione, la Somma assicurata alla partita Merci espressa a Valore intero, si intende aumentata per il periodo e per il valore indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.13 - Cose particolari - in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i costi per il riacquisto ed il rifacimento di quanto definito come Cose particolari, così come disciplinato dall'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" punto 2), lettera a) della presente Sezione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.14 - Guasti cagionati dai ladri - in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i guasti cagionati dai ladri così come disciplinato dall'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" punto 2), lettera d) della presente Sezione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.15 - Spese Straordinarie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.5 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", lettera f), della presente Sezione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate in detta Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza, le spese straordinarie **documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.**

La garanzia si intende prestata **per il tempo strettamente necessario alla riparazione o rimpiazzo delle Cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.**

Nel Massimale assicurato e sino alla concorrenza dello specifico sottolimita indicato nella Scheda di Polizza sono comprese le spese - necessariamente ed effettivamente sostenute - anche se mancanti della relativa documentazione.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.16 - Valori e Preziosi chiusi in Mezzi di Custodia

L'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina avvenuti nei modi previsti in Polizza di Valori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda di Polizza ove si svolge l'Attività dichiarata.

Sono comunque esclusi quelli avvenuti senza effrazione dei Mezzi di custodia stessi.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 5.17 - Valori chiusi in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa - in aumento

Ad integrazione ed in aumento a quanto previsto nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza i danni di Furto e Rapina di Valori così come disciplinato dall'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" punto 1) della presente Sezione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 5.18 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 5.19 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 5.20 - Circostanze non influenti

Ai fini dell'operatività della presente Sezione non hanno influenza:

- la presenza di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
- modifiche, trasformazioni e variazioni in genere al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, **sempreché non risulti modificata la natura delle attività e/o delle lavorazioni.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 1.4 - "Dichiarazioni inesatte od omissioni" e 1.7 - "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione e agli articoli 5.31 - "Determinazione del danno" e 5.32 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" delle Norme in caso di Sinistro.

Art. 5.21 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Caratteristiche costruttive

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, **l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:**

- a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza Lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
- b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Mezzi di protezione e chiusura dei locali.

E' previsto che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Tranne i casi previsti dall'articolo 5.4 - "Gli eventi assicurati" punto 1), lettere a), b), c) della presente Sezione, **in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:**

- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), **purché non utilizzate dai ladri per l'introduzione;**
- quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la condizione "Attività esercitata in chiosco", **l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robuste strutture di materiale rigido (legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza), che il Tetto sia privo di lucernari o luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.**

Qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri di altezza, la copertura del Tetto non dovrà presentare Luci di sorta.

Art. 5.22 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:**

- articolo 5.18 - "Delimitazione territoriale";
- articolo 5.20 - "Circostanze non influenti";
- articolo 5.21 - "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali".

Art. 5.23 - Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui - per l'asportazione delle Cose assicurate - i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all'aperto, nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, **la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.24 - Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella presente Sezione siano previsti più scoperti, **verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza. Qualora siano previste Franchigie o minimi di Scoperto, il valore maggiore rappresenterà il minimo di tale Scoperto.**

Condizioni di assicurazione

Art. 5.25 - Criteri per la determinazione delle somme assicurate

La garanzia può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:

- Valore intero;
- Primo rischio relativo;
- Primo rischio assoluto.

La Somma assicurata deve corrispondere:

- per il Macchinario al Valore a nuovo;
- per le Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.

Sempreché sia richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione "Selling Price", le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita convenuto **con il massimo del loro valore di mercato**.

In caso di copertura a Primo rischio relativo la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in un determinato rapporto, indicato in Scheda di Polizza, con il Valore intero delle Cose assicurate **e quindi con l'applicazione dell'art. 1907 del codice civile nel caso in cui tale Valore intero dichiarato sia inferiore a quello effettivamente presente**.

In caso di copertura a Primo rischio assoluto la garanzia è prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Sinistro, a prescindere dal valore complessivo delle Cose assicurate.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 5.26 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Inoltre, per i danni garantiti nella presente Sezione:

- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Art. 5.27 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa**.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Condizioni di assicurazione

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo**.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate (art. 2742 del codice civile).

Art. 5.28 - Acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di euro 200.000.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 5.29 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 5.26 - "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.25 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività della presente Sezione, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 5.31 - "Determinazione del danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 5.30 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

■ direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

■ fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 5.31 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 5.32 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", della presente Sezione, con i criteri di seguito riportati.

Condizioni di assicurazione

Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli Oneri Fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 5.32 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le **Somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:**

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Sempreché in Scheda di Polizza sia richiamata la relativa condizione "Selling Price", l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente Sezione che abbia colpito le Merci presenti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza (**escluse quelle di terzi**) vendute in attesa di consegna, **indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.**

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante se richiamata la Sezione Indennità da interruzione di attività o in caso di presenza di specifica Polizza danni indiretti.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso..

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:

si stima il Valore allo stato d'uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Quando le Cose assicurate abbiano valore storico/artistico, si stima **il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del Danno liquidabile e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna Cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 3.52 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", con i criteri di seguito riportati:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, l'Impresa pagherà una somma pari al Valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, l'Impresa pagherà il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso dell'Impresa, escluso qualsiasi deprezzamento della Cosa danneggiata, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la Cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Qualora la Cosa assicurata sia parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato terrà conto esclusivamente della singola Cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.

Condizioni di assicurazione

L'indennizzo per il restauro o il ripristino della Cosa danneggiata non potrà in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.

Il valore dichiarato per le Cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 del codice civile.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni;
- Per i Droni si tiene conto del Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Lastre:

sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo la presentazione della cartella clinica o di documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Valori:

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5.35 - "Limite massimo di Indennizzo / risarcimento" della presente Sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 5.32 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Qualora la forma di assicurazione indicata in Scheda di Polizza sia diversa da Primo rischio assoluto, se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, **escluse le Cose poste sottotetto a fabbricati di terzi diversi dall'Ubicazione dichiarata nella Scheda di Polizza**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5.25 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate" delle Condizioni di operatività della presente Sezione, eccede:

- la Somma assicurata, in caso di forma di assicurazione a Valore intero;
- il Valore intero dichiarato, in caso di forma di assicurazione a Primo rischio relativo;

l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, non superiore al 10%, elevato al 20% se richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione particolare "Aumento automatico annuale". **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Art. 5.33 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- le Somme assicurate con le singole partite di Polizza;
- i relativi limiti di Indennizzo;
- il valore complessivo dichiarato per la forma a Primo rischio relativo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Condizioni di assicurazione

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le Somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari.

Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1.5 bis "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.

In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit) il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato.

Art. 5.34 - Recupero delle Cose assicurate e sottratte

Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti delle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 5.35 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 5.36 - Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5.37 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.

Art. 5.38 - Cose in leasing

Sempreché sia richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione "Cose in leasing", fermo quanto previsto agli articoli 5.31 - "Determinazione del danno" e 5.32 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" delle Norme in caso di Sinistro, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti delle Cose assicurate oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurate con la presente Polizza per gli stessi eventi.

6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6.1 - Chi e cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo 6.2 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" fatto salvo quanto espressamente escluso dal seguente articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa".

Condizioni di assicurazione

Art. 6.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa si obbliga, **fino a concorrenza dei massimali/limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

6.2.1. - Le attività complementari e accessorie

L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata nella Scheda di Polizza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
- operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque **esclusi i danni dovuti a Incendio, Furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata risponda d'uso**;

a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività dichiarata.

6.2.2. - Le attività collaterali

L'assicurazione vale anche per le attività collaterali che non siano inerenti all'Attività dichiarata; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterale rientrano:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - **esclusa quella professionale** - dei sanitari e degli addetti al servizio;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

6.2.3. - Il dolo dei prestatori di lavoro L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

6.2.4. - La responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, **entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

6.2.5. - La committenza auto

L'assicurazione ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria, e fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato in Polizza. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.

6.2.6. - Il lavoro presso terzi

L'assicurazione comprende l'Attività dichiarata svolta presso terzi. A tal fine si precisa che relativamente ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, rientrano in garanzia esclusivamente quelle Cose che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento.

Condizioni di assicurazione

Eventuali limitazioni non si applicano alle attività complementari o accessorie svolte presso terzi, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento.

6.2.7. - Le azioni di rivalsa INPS

L'assicurazione, per i danni verso terzi, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.

6.2.8. - La responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante:

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o dei locali su tutto il territorio nazionale **sempreché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata**. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- dai danni da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati o dei locali che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata, incluse eventuali pertinenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

La responsabilità civile della proprietà del fabbricato si intende operante per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

6.2.9. - I danni da prodotti somministrati o venduti

Qualora l'Assicurato non operi nel settore "Edilizia", l'Assicurazione comprende i danni da smercio cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, **entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti.**

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti anche presso terzi, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Dalla presente garanzia sono esclusi i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il limite di Indennizzo per Periodo di assicurazione.

6.2.10. - I danni a cose di terzi in consegna e custodia

L'assicurazione comprende inoltre i danni a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro.

Sono esclusi i danni:

- da Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle Cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o Cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti.

Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli".

Sono inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli sottoposti a rifornimento e/o a lavori di manutenzione e riparazione **con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;** quest'ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

Restano, inoltre, esclusi i danni dovuti a:

- lavaggio e/o pulitura di veicoli;
- errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;
- **spostamento di veicoli limitatamente ai danni al veicolo spostato;**
- vizio del prodotto relativamente ai carburanti.

Condizioni di assicurazione

6.2.11. - Le attività edili

Qualora l'Assicurato operi nel settore "Edilizia", la copertura assicurativa è estesa:

- ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
- alla detenzione o impiego autorizzato di Esplosivi. **I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi qualora si verifichino oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;**
- ai danni da Furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa.

Art. 6.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

a) causata da o dovuti a:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- Furto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.2.11 - "Le attività edili";
- lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.2.8 - "La Responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata";
- prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti fermo quanto previsto all'articolo 6.2.9 - "I danni da prodotti somministrati o venduti";
- opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.2.11 - "Le attività edili";
- operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- **ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato;**
- detenzione e impiego di Esplosivi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.2.11 - "Le attività edili";
- smarrimento ed errata consegna;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- attività off-shore e rigs;
- **interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;**
- rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

b) alle Cose:

- altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di Esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisi in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento;
- oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";
- dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- da cedimento e franamento del terreno;
- da vibrazioni o assestamenti del terreno;
- trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";

c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

d) sono inoltre esclusi i danni:

- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti;
- alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;
- punitivi di qualsiasi natura;

Condizioni di assicurazione

- derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'Attività dichiarata non altrimenti evitabili.

Art. 6.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di indennizzo e le franchigie ivi indicati.

Art. 6.5 - Ricorso Terzi Incendio

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata o presso terzi.

Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Art. 6.6 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, **a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

E' esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o i suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda di Polizza per l'assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Art. 6.7 - Malattie professionali

A parziale deroga delle esclusioni previste nell'articolo 6.6 - "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro", l'Assicurazione è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.**

Condizioni di assicurazione

Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale assicurato di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato nella Scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

L'assicurazione non vale:

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- 5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cui all'articolo 6.27 - "Obblighi" relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Art. 6.8 - Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Art. 6.9 - Danni alle cose portate e consegnate

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia" e a parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e 1785 del codice civile per danni derivanti da Furto, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse.

La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e quanto in essi contenuto.

Art. 6.10 - Danni alle cose movimentate

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli", a parziale deroga dell'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", la copertura assicurativa è estesa ai danni dovuti da spostamento di veicoli, per la sola parte riguardante il veicolo oggetto dello spostamento.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose trasportate;
- rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.11 - Postuma da posa in opera e manutenzione

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, manutentati o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del Decreto medesimo.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad impianti, attrezzature, Cose installate, riparate o mantenute **limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori** e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di biciclette, veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

Per i danni a persone è operante il Massimale assicurato di responsabilità civile per danni a terzi.

Art. 6.12 - Danni ai capi di vestiario

A parziale deroga dell'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", relativamente ai danni a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna e custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario **con esclusione dei capi in pelle e pellicce.**

Art. 6.13 - Danni ai veicoli in lavaggio

A parziale deroga dell'articolo 6.2.10 - "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", relativamente ai danni a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavaggio e/o pulitura di veicoli.

Art. 6.14 - Postuma da manutenzione /riparazione per officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli e/o gommista di cui alla legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e/o integrazioni, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero di giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla riconsegna del veicolo.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Tale garanzia vale esclusivamente:

- per i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
- per l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'assicuratore che ha pagato il danno ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli;
- per i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per quelli relativi alle parti su cui sono stati effettuati i lavori di riparazione o manutenzione.

Le garanzie non sono operanti per i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro e comunque dalle persone indicate nell'articolo 6.4 - "Persone non considerate terzi" della presente Sezione;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.15 - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. **Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

Art. 6.16 - Carro attrezzi e soccorso stradale

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli. La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

Art. 6.17 - Responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a) e premesso che l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza - la copertura assicurativa comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Art. 6.18 - Infortuni subiti da subappaltatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile)

A parziale deroga della lettera d) dell'articolo 6.4 - "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **con esclusione delle malattie professionali**, anche i subappaltatori e prestatori d'opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

Art. 6.19 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera d), l'assicurazione comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.

Art. 6.20 - Danni da scavo sterro e rinterro

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e **comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente.**

Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

Art. 6.21 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art. 6.22 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo 6.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.**

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6.23 - Delimitazione territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Qualora sia presente nella Scheda di Polizza la garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro ", tale estensione di garanzia vale per il mondo intero.

Art. 6.24 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

(Valido se presente la garanzia Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività con rilevazione automatica del numero degli Addetti)

Art. 6.25 - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio

Premesso che:

- il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata in Polizza;
- **il numero degli Addetti è acquisito automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione;**
- nel numero degli Addetti, ai soli fini della determinazione del Premio, non sono conteggiate le seguenti tipologie di Addetti:
 - addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
 - stagisti;
 - borsisti;
 - lavoratori interinali.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

Il Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base al numero degli Addetti. **Qualora il numero degli Addetti vari, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali Addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del premio verrà corrisposta in sede di regolazione premio;**
- regolato, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare del numero degli Addetti aggiornato automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata come sopra descritto.

La regolazione del Premio avviene secondo le seguenti modalità:

1. prima del termine del Periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata per rilevare il numero degli Addetti aggiornato, come sopra descritto. Qualora l'interrogazione non dovesse restituire alcun risultato, l'Impresa si avvarrà del dato rilevato alla sottoscrizione del contratto;
2. l'Impresa una volta acquisito automaticamente il dato aggiornato del numero degli Addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero Addetti aggiornato, rilevato con modalità automatica, ed il numero Addetti rilevato alla sottoscrizione.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Condizioni di assicurazione

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

(Valido se presente la Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività con rilevazione manuale del numero degli Addetti)

Art. 6.26 - Calcolo del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

Il Contraente non è tenuto a dichiarare, ai soli fini della determinazione del Premio, il numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
- stagisti;
- borsisti;
- lavoratori interinali.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6.27 - Obblighi

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, in caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- a) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- b) informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o Transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile..

Art. 6.28 - Cosa deve fare l'Impresa

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.

L'Impresa comunque:

- a) assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b) designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- c) assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa, nell'ambito di tale limite, non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

(Valido se presente la Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività con rilevazione manuale del numero degli Addetti)

Art. 6.29 - Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile

Relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, fermo quanto previsto dall'articolo 6.26 - "Calcolo del Premio" delle Condizioni di operatività delle garanzie di Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza l'Impresa procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore a 1 unità. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro.

Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Art. 6.30 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 6.31 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.

(Valido se presente la Sezione Responsabilità Civile e la garanzia aggiuntiva opzionale - Responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori)

Art. 6.32 - Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità Civile

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori per cui si intende assicurata la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, vale quanto di seguito precisato.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse constatare che la percentuale di fatturato ceduta eccede il valore massimo indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra:

- il Premio calcolato per la percentuale indicata in Polizza;
- il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Art. 7.1 - Chi e cosa assicuriamo

La copertura assicurativa vale per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza;

- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza

che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi **in relazione ai casi disciplinati all'articolo 7.2 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 7.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa"**.

Art. 7.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza dei Massimali/limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato, così come identificato all'articolo 7.1 - "Chi e cosa assicuriamo", in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, ivi inclusi i giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici o fotovoltaici.

Condizioni di assicurazione

L'assicurazione si intende estesa:

- ai danni da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- ai danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

Art. 7.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Dall'assicurazione Responsabilità Civile proprietà del fabbricato sono esclusi i danni:

a) causati da o dovuti a:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dell'articolo 7.2 - "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;

b) alle Cose:

- altrui derivanti da Incendio Esplosione e Scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di Esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materia contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

d) sono inoltre esclusi i danni:

- punitivi di qualsiasi natura.

Art. 7.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché agli amministratori delle medesime;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di impresa di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.

Art. 7.5 - Azioni di rivalsa INPS

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 e successive modifiche e/o integrazioni.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di Indennizzo e le Franchigie ivi indicati.

Art. 7.6 - Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi

A deroga dell'articolo 7.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Art. 7.7 - Ricorso Terzi da Incendio

A parziale deroga dell'articolo 7.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.8 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo 7.3 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la garanzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.**

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Art. 7.9 - Delimitazione territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art. 7.10 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 7.11 - Calcolo del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla base del valore di ricostruzione del fabbricato, che dovrà corrispondere al Valore a nuovo, così come dichiarato dal Contraente ed indicato nella Scheda di Polizza.

(Valido se presente l'estensione di garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato ai locali della abitazione dell'Assicurato)

Art. 7.12 - Destinazione dei locali

L'assicurazione sulla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei locali, si estende ai locali presenti nella Ubicazione e destinati a civile abitazione di proprietà dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Art. 7.13 - Obblighi

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, in caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o Transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 7.14 - Cosa deve fare l'Impresa

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.

L'Impresa comunque:

- assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa, nell'ambito di tale limite, non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.15 - Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile

Relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il Valore a nuovo di ricostruzione del fabbricato eccede il valore dichiarato nella Scheda di Polizza preso come elemento per il calcolo del Premio, **l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra il Valore a nuovo di ricostruzione del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza e quello risultante al momento del Sinistro.**

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 10%, elevato al 20%, se richiamata in Scheda di Polizza la relativa condizione particolare "Aumento automatico annuale". **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Art. 7.16 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle Somme e dei Massimali assicurati, partita per partita.

Art. 7.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.**

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque **entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.**

8. SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.1 - Chi assicuriamo

La copertura assicurativa è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda assicurata nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro, quelli somministrati, addetti retribuiti attraverso voucher (cd Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni), stagisti, borsisti;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

In caso di controversie tra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'azienda assicurata.

Art. 8.2 - Cosa assicuriamo

L'Impresa assicura gli oneri relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti **connesse all'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa".**

L'Impresa si impegna comunque ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche e/o integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- **le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;**
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato **previo consenso dell'Impresa;**
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di **transazione autorizzata dall'Impresa;**
- **gli oneri relativi agli arbitrati, purché previsti nei contratti originari, in caso di Controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata e - se prestata - gli oneri arbitrali relativi alla garanzia aggiuntiva "Controversie contrattuali con fornitori e clienti";**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese relative al contributo unificato;

Condizioni di assicurazione

- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro".

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di Cose.

Le spese relative all'esecuzione forzata sono prestate limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 8.3 - Le prestazioni della copertura assicurativa

Gli oneri di cui al precedente articolo 8.2 - "Cosa assicuriamo" sono indennizzabili - fino a concorrenza dei Massimali/limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza - in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per Fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, **a condizione che:**
 1. nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;
 2. il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
 3. il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, l'Impresa ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

- la difesa penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Gli oneri relativi a tale garanzia sono **rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il Sinistro al momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa";**
- la difesa per il ricorso contro sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche e/o integrazioni, a parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", limitatamente alle controversie in materia di diritto amministrativo. **La presente garanzia opera nel caso in cui venga contestata una violazione che preveda una sanzione accessoria non pecuniaria o una sanzione pecuniaria di importo superiore, nel minimo edittale, ad euro 1.000;**
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**
 - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
 - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- ricorsi contro le sanzioni amministrative di natura tributaria secondo quanto disposto dal D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. **La garanzia opera soltanto nei casi di accoglimento anche parziale del ricorso o di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave;**
- controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà dei fabbricati riferiti alle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività;
- controversie relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri.**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.4 - Copertura Cyber Risk

Gli oneri di cui al precedente articolo 8.2 - "Cosa assicuriamo", sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da social network e siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line.

Art. 8.5 - Informazioni legali telefoniche

L'Impresa assicura un servizio di orientamento giuridico di prima necessità; tramite il numero verde Allianz 800686868 attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, l'Assicurato potrà usufruire delle prestazioni descritte di seguito.

- Avere un primo confronto con un esperto al fine di ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative, in caso di un evento rientrante nei casi oggetto di copertura assicurativa.
- **Con esclusivo riguardo alla presente copertura assicurativa**, ottenere informazioni relative a:
 - le garanzie prestate;
 - le condizioni contrattuali;
 - le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri;
 - l'evoluzione di eventuali sinistri già denunciati.

Art. 8.6 - Anticipata risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.

In tali casi l'Impresa, in conformità a quanto disposto dalla Legge 267/1942 e successive modifiche e/o integrazioni, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.

Qualora la presente Sezione non sia l'unica acquistata, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie.

Art. 8.7 - Le esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, scioperi e serrate, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- relative alla detenzione o impiego di sostanze radioattive, inclusa la detenzione o l'impiego di asbesto o di qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" per:
 - ricorsi contro sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - ricorsi contro sanzioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - difesa nei procedimenti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori - comportamento antisindacale - e in materia di licenziamenti collettivi;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori;
- derivanti da contratti di agenzia;
- contrattuali in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- relativi al recupero crediti;
- individuali di lavoro con i dipendenti;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" in materia di difesa penale per responsabilità amministrative in base a quanto disposto dal D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" in materia di difesa penale per responsabilità amministrative in base a quanto disposto dal D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

Condizioni di assicurazione

- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" in materia di difesa penale per responsabilità amministrative in base a quanto disposto dal D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro salvo quanto previsto dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa" in materia di difesa penale per responsabilità amministrative in base a quanto disposto dal D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- riguardanti controversie/procedimenti non espressamente disciplinati dall'articolo 8.3 - "Le prestazioni della copertura assicurativa";
- di valore inferiore al limite minimo di euro 300.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di Indennizzo e le Franchigie ivi indicati.

Art. 8.8 - Tutela dei Dati Personali

A parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", la garanzia viene estesa alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- i procedimenti innanzi al Garante della Privacy.

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale estensione opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**

- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
- nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Sono escluse tutte le controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nella presente Garanzia.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la garanzia opera a condizione che:

1. nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;
2. il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
3. il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, l'Impresa ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 8.9 - Igiene dei Prodotti Alimentari

A parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", la garanzia viene estesa alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari relativamente a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

Condizioni di assicurazione

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale estensione opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**

- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
- nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Sono escluse tutte le controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nella presente Garanzia.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la garanzia opera a condizione che:

1. nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;
2. il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
3. il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, l'Impresa ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 8.10 - Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti

A parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", la garanzia viene estesa alle controversie/procedimenti in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti relativamente a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale estensione opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**

- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
- nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Sono escluse tutte le controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nella presente Garanzia.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la garanzia opera a condizione che:

1. nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;
2. il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
3. il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Condizioni di assicurazione

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, l'Impresa ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 8.11 - Controversie di Lavoro, Salute e Sicurezza

A parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", la garanzia viene estesa alle controversie/procedimenti riguardanti il rapporto di lavoro e la normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e vale per:

- le controversie individuali di lavoro con i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro unico del Lavoro, quelli somministrati, addetti retribuiti attraverso voucher (cd Lavoro accessorio del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni), stagisti, borsisti e - limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile - i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'impresa;
- le controversie con gli agenti e rappresentanti dell'azienda;
- la difesa nei procedimenti amministrativi;
- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi.

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. **Tale estensione opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:**

- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
- nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Sono escluse tutte le controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nella presente Garanzia.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la garanzia opera a condizione che:

1. nel corso del procedimento il Reato venga derubricato da doloso a colposo;
2. il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento passata in giudicato, comunque non impugnabile;
3. il procedimento si concluda con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabile per infondatezza della notizia di Reato.

In tutti i casi sopra elencati resta fermo l'obbligo, per l'Assicurato, di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del procedimento a suo carico.

Relativamente alle ipotesi di cui sopra ai punti 2 e 3, in caso di riapertura delle indagini che si concludano con provvedimenti diversi da quelli sopra indicati, ferma restando l'unicità del Sinistro, l'Impresa ripeterà dall'Assicurato le somme già corrisposte.

Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese per esiti del procedimento diversi da quelli sopra elencati.

Restano, in ogni caso, esclusi tutti i casi di archiviazione o proscioglimento a seguito di estinzione del Reato per qualunque causa e/o per tenuità del fatto.

Art. 8.12 - Controversie contrattuali con fornitori e clienti

A parziale deroga dell'articolo 8.7 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", la garanzia viene estesa, nei limiti del Massimale e di eventuali limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, alle controversie/procedimenti di seguito precisati:

- Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari.**

Condizioni di assicurazione

Tale prestazione opera esclusivamente se il valore in lite non superi il limite massimo di euro 100.000;

- Controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato.

La prestazione, viene garantita con il limite di 2 sinistri in ciascun anno assicurativo.

Il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi. Tale estensione opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:

- in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1917, 3° comma del codice civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
- nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

Sono escluse tutte le controversie/procedimenti non espressamente disciplinati nella presente Garanzia.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.13 - Delimitazione territoriale

La copertura vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 8.14 - Limiti temporali della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività della presente garanzia o nei ventiquattro mesi successivi alla sua cessazione, **sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le Controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento ad inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia della presente copertura.

Art. 8.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso.

(Valido se presente la Sezione Tutela legale con rilevazione automatica del numero degli Addetti)

Art. 8.16 - Calcolo, anticipazione e regolazione premio

Premesso che:

- il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata in Polizza;
- il numero degli Addetti è acquisito automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione;
- nel numero degli Addetti, ai soli fini della determinazione del Premio, non sono conteggiate le seguenti tipologie di Addetti:
 - addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
 - stagisti;
 - borsisti;
 - lavoratori interinali.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

Condizioni di assicurazione

Il Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base al numero degli Addetti. **Qualora il numero degli Addetti vari, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali Addetti in più rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del premio verrà corrisposta in sede di regolazione Premio;**
- regolato, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare del numero degli Addetti aggiornato automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata come sopra descritto.

La regolazione del Premio avviene secondo le seguenti modalità:

1. prima del termine del Periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata per rilevare il numero degli Addetti aggiornato, come sopra descritto. Qualora l'interrogazione non dovesse restituire alcun risultato, l'Impresa si avvarrà del dato rilevato alla sottoscrizione del contratto;
2. l'Impresa una volta acquisito automaticamente il dato aggiornato del numero degli Addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero Addetti aggiornato, rilevato con modalità automatica, ed il numero Addetti rilevato alla sottoscrizione.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

(Valido se presente la Sezione Tutela legale con rilevazione manuale del numero degli Addetti)

Art. 8.17 - Calcolo del premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

Il Contraente non è tenuto a dichiarare, ai soli fini della determinazione del Premio, il numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- addetti retribuiti attraverso vouchers (cd. Lavoro accessorio ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e successive modifiche e/o integrazioni)
- stagisti
- borsisti;
- lavoratori interinali.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8.18 - Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Condizioni di assicurazione

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Successivamente alla denuncia del Sinistro l'Assicurato deve far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al Sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificati, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.

Art. 8.19 - Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che da origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- i procedimenti a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 8.20 - Gestione del Sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole.

L'Impresa, ricevuta la denuncia di Sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.

b) Scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

Qualora la controversia o il procedimento debbano essere instaurati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha comunque la facoltà di scegliere un legale di sua fiducia che esercita nel distretto di propria residenza; in questo caso l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese giudiziali per un legale corrispondente.

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. **La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.**

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi ad un legale indicato dall'Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**

Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da un'oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari dei legali e dei periti/rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

Condizioni di assicurazione

e) Disaccordo tra Assicurato e Impresa.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

(Valido se presente la garanzia Tutela legale con rilevazione manuale del numero degli Addetti)

Art. 8.22 - Assicurazione parziale per la garanzia di Tutela legale

Relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Tutela legale, fermo quanto previsto dall'articolo 8.17 - "Calcolo del Premio" delle Condizioni di operatività della Sezione Tutela legale, qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza l'Impresa procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore a 1 unità. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

9. SEZIONE ASSISTENZA

Art. 9.1 - Chi e Cosa assicuriamo

I servizi di assistenza di cui alla presente copertura vengono prestati in relazione all'Attività dichiarata e, se riferiti ai locali di un fabbricato, in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 9.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZE: Il servizio di assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "In caso di Sinistro").

Art. 9.3 - SEZIONE I : GARANZIA PER L'IMPRESA ASSICURATA

9.3.1. - ASSISTENZA LOCALI ATTIVITA' DICHIARATA

A. Invio di fornitori per interventi urgenti

Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, **entro 3 ore dalla richiesta**, delle prestazioni elencate.

- a) invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b) invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi;
- d) invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, ovvero quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.

In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, **sino ad un massimo di euro 300 per singola prestazione ed evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **sino ad un massimo di euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione**.

Il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

B. Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime **24 ore** di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **fino alla concorrenza di euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.**

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico.

In alternativa,

qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/o falegname tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza di euro 950 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza di euro 1.000 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di 2 ore di manodopera e di euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Estensione di garanzia prestazioni A) e B)

La presente copertura assicurativa opera anche nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate "Invio di fornitori per interventi urgenti" e "Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura".

In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, l'Impresa terrà a proprio carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di euro 300 per evento.

C. Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata, la Centrale operativa invierà, entro 24 ore dalla richiesta, l'artigiano per risolvere il problema. Restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di due ore di manodopera per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di **euro 500 per evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.

D. Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in seguito a mancato/irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, la Centrale Operativa invierà l'artigiano, **entro 24 ore**, per risolvere il problema, tenendo a proprio carico le spese **fino alla concorrenza di euro 300 per Sinistro.**

Qualora la Centrale Operativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, l'Impresa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dell'artigiano **fino alla concorrenza di euro 500 per Sinistro.**

E. Spese di Trasloco

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano e sia necessario rimuovere mobili ed arredi dai locali dell'Attività dichiarata per effettuare lavori di ripristino, l'Impresa provvede a rimborsare, **dietro presentazione di regolari fatture e fino ad un massimo di euro 1.500 per Sinistro**, i costi sostenuti dall'Assicurato per reperire ed ingaggiare una società di traslochi.

La richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dal Sinistro ed i costi ulteriori all'attività di trasloco restano a carico dell'Assicurato.

F. Rientro dell'Assicurato in seguito a Sinistro avvenuto ai locali adibiti all'Attività dichiarata

Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia o all'estero, necessiti del rientro immediato a causa di un Sinistro presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco (Furto, Incendio, Scoppio, allagamento), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di **euro 1.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.**

L'Assicurato, una volta rientrato, dovrà fornire la documentazione necessaria a giustificare la richiesta di rientro.

Condizioni di assicurazione

9.3.2. - ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

G. Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.

La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termo-tecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.

Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

H. Consulenza Specialistica

La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale/fiscale/burocratica "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso entro il giorno feriale successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.

La prestazione opera nei casi di seguito indicati.

- informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
- informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

La prestazione è erogata col massimo di due volte per Periodo di assicurazione, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

I. "Autonoleggio - Convenzioni"

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su società di autonoleggio convenzionate.

Ove necessario, la Centrale Operativa può prenotare direttamente a nome dell'Assicurato il veicolo indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarlo.

L'erogazione della prestazione dipende dall'effettiva disponibilità di veicoli presso la società di autonoleggio ed avviene in conformità alle normative da questa previste.

I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato.

9.3.3. - ASSISTENZA DATI INFORMATICI

J. Assistenza "CYBER" per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera, **con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata**, qualora l'Assicurato, **indipendentemente dalla causa**, non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

- Server: su ogni tipologia di configurazione RAID, su network attached storage (NAS) e su sistemi di storage area network (SAN) indipendentemente dai componenti hardware e dal sistema operativo (Windows, Unix, Linux, Mac, SUN, HP e OS proprietari);
- Hard disk: standard e SSD non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e Mac (non server);
- Flash/stick memory con alloggiamento **presente esclusivamente all'interno di Laptop (computer portatili)**;
- Supporti di memoria con alloggiamento su attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale.

La Centrale Operativa organizza, **entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta**, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento **anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico**, fino alla concorrenza di **euro 3.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione**.

Condizioni di assicurazione

K. Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

Art. 9.4 - SEZIONE II: GARANZIE DI ASSISTENZA SANITARIA

L. Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24

Qualora il **titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari** necessitino di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di malattia, il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a sua disposizione per un consulto telefonico.

Il servizio è gratuito, **non fornisce diagnosi o prescrizioni** ed è basato su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Validità territoriale: Mondo

M. Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche e accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso.

N. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione

Quando, in seguito ad Infortunio o malattia, il **titolare dell'impresa assicurata ed i suoi dipendenti** o il relativo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l'Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, **entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante.** In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.

Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.

Validità territoriale: Mondo

O. Interprete a disposizione all'estero

Quando il **titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti, trovandosi in viaggio all'estero, siano ricoverati in una Struttura sanitaria** a seguito di infortunio o malattia improvvisa o si trovino in stato di fermo giudiziario e abbiano difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete, o telefonicamente tramite la propria Centrale Operativa o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto.

Nel caso di invio sul posto la Centrale Operativa si assumerà i relativi costi **fino ad un massimo di otto ore lavorative per evento.**

Validità territoriale: Mondo

Art. 9.5 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

E' escluso dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;

Condizioni di assicurazione

- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- s) quarantene.

Relativamente alle sole prestazioni di cui alla Sezione I, sono escluse le prestazioni derivanti da:

- t) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- u) atti vandalici o dolosi, fatto salvo quanto disciplinato alla garanzia B) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura, C) Invio di un vetraio;
- v) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

Art. 9.6 - Disposizioni e limitazioni di responsabilità

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Condizioni di assicurazione

NORME IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE ASSISTENZA

Art. 9.7 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto, **deve fare denuncia telefonica** alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia;
- numero + 39 02 266 09 380;
- telefax +39 02 70 630 091;

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome/ denominazione sociale;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- ubicazione dei locali adibiti all'Attività dichiarata per i quali si chiede l'intervento ed il numero del presente contratto;
- codice fiscale/partita IVA.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.**